MINISTERO DELL'INTERNO

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA, ANTINCENDIO ED ENERGETICA

PROT. n. 0019672

Roma, 21 settembre 2026

OGGETTO: Assoggettabilità degli impianti di stoccaggio o trattamento rifiuti ai procedimenti di prevenzione incendi del DPR 151/11.

Con riferimento all'oggetto, sono pervenute alla scrivente Direzione Centrale richieste di chiarimento in merito all'assoggettabilità alle procedure di prevenzione incendi di cui al D.P.R. 151/2011 degli impianti destinati allo stoccaggio o al trattamento dei rifiuti.

Al riguardo, in continuità con le indicazioni già fornite in precedenza, si rappresenta che gli impianti di stoccaggio o trattamento dei rifiuti non risultano espressamente ricompresi tra le attività elencate nell'Allegato I al D.P.R. 151/2011.

Pertanto, per tali impianti, devono essere attivate le ordinarie procedure di prevenzione incendi qualora, all'interno del relativo sedime, siano presenti una o più delle specifiche attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, in relazione ai rispettivi limiti di assoggettabilità, quali, a titolo esemplificativo, le attività n. 34, 43, 44 e 70 dell'Allegato I al D.P.R. 151/2011.

Resta fermo che, sotto il profilo della sicurezza antincendio, gli impianti di stoccaggio o trattamento dei rifiuti devono, in via generale, essere conformi alla normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e che, a seguito dell'emanazione del D.M. 26 luglio 2022[1], devono altresì essere applicate, ove ricorrano le relative condizioni, le disposizioni contenute nella specifica regola tecnica di prevenzione incendi, secondo le modalità stabilite dal medesimo decreto.

Per completezza, si rammenta, inoltre, che il D.M. 2 settembre 2021, recante *"Criteri di gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell'art. 46, comma 3, lett. a), punto 4 e lett. b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81"*, ha introdotto, per gli addetti al servizio antincendio operanti negli stabilimenti e impianti che effettuano lo stoccaggio dei rifiuti ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. aa), del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, l'obbligo di conseguimento dell'attestato di idoneità tecnica di cui all'art. 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512, secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 2, del medesimo D.M. 2 settembre 2021 e, in particolare, alla lettera "r" dell'Allegato IV.

[1] *Regola tecnica verticale di prevenzione incendi per stabilimenti e impianti che effettuano stoccaggio dei rifiuti in via esclusiva o a servizio degli impianti di trattamento di rifiuti, esclusi i rifiuti inerti e radioattivi, nonché ai centri di raccolta di rifiuti di superficie superiore a 3.000 m²*